



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 26/01/2022

OGGETTO: DIFFERIMENTO AL 30 APRILE 2022 DEL TERMINE DI SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Il giorno 26/01/2022, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
CAPITANIO MAURO	SINDACO	X	
ZANINELLI MICAELA	ASSESSORE	X	
MAGNI PAOLO WALTER	ASSESSORE	X	
BORGONOVO GABRIELE	ASSESSORE	X	
MAZZIERI RICCARDO	ASSESSORE	X	
PILATI SILVIA	ASSESSORE	X	

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge n. 160 del 30 dicembre 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020), a decorrere dal 2021, ha introdotto e disciplinato:

- ai commi da 816 a 836, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai commi da 837 a 845 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

demandando a regolamenti consiliari la disciplina in dettaglio delle entrate di che trattasi;

Visti:

- il Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria e per l'applicazione del relativo Canone patrimoniale unico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dell'8 marzo 2021;
- il Regolamento comunale per la concessione dell'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica e per l'applicazione del relativo Canone patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dell'8 marzo 2021;

Considerato che i suddetti regolamenti disciplinano i termini di versamento:

- a) all'art. 57, comma 9, del Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria e per l'applicazione del relativo Canone patrimoniale unico;
- b) all'art. 8, commi 3 e 4, del Regolamento comunale per la concessione dell'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica e per l'applicazione del relativo Canone patrimoniale;

Considerato che, con decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021) è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19;

Considerato che:

- l'art. 1, commi 706-707 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio per l'anno 2022) proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022;
- pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:
 - l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
 - l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;
 - le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata al preventivo nulla osta dell'Ente di tutela;

Visto che:

- il comma 14-quinquies dell'art. 5 del D.L. 146/2021, fornisce una norma interpretativa riguardante il nuovo canone unico disciplinato dai commi 816 – 847 della legge n. 160/2019: in particolare, sistema la concreta applicazione della modifica introdotta dal comma 848 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, con la quale si intendeva modificare il canone per le occupazioni con cavi e condutture permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità, precisando che il canone è dovuto oltre che dal concessionario anche “dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”;
- tale norma, circa la titolarità ad assolvere il pagamento degli oneri concessori, viene superata dalla interpretazione fornita dal suddetto comma 14-quinquies che testualmente sostiene:
 - “a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
 - b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”;

Considerato che resta ancora insoluta la questione circa la spettanza del canone unico patrimoniale sulle strade provinciali che attraversino i loro centri abitati dei Comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti;

Atteso che la disciplina canone unico patrimoniale di concessione, prevista dall'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019, espressamente prevede che il canone sia disciplinato dagli enti locali in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso: ne consegue che eventuali variazioni di gettito derivanti dalla norma di interpretazione autentica dovranno essere quanto meno sterilizzate dagli enti locali attraverso la modulazione del canone;

Visto che il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Atteso che con il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2022), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali, in relazione alle disposizioni:

- dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- e dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno, pertanto, procrastinare al 30 aprile 2022 le scadenze, precedenti a tale data, delle componenti del canone relative all'esposizione pubblicitaria e all'occupazione del suolo pubblico, relative allo stesso anno 2022, così da permettere a tutte le attività economiche di adempiere agli obblighi dopo la ripresa della normale operatività e alla luce di eventuali interventi legislativi a favore delle categorie economiche interessate;

Considerato, che, nel caso di esenzioni, si determinerebbe anche la necessità di rimborsare il canone pagato;

Dato atto che, in data 17 gennaio 2022, il Concessionario del servizio di gestione del canone ha richiesto di valutare l'opportunità di differire il termine di scadenza del pagamento del canone dal 31 gennaio al 30 aprile 2022;

Visto l'art. 57, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria e per l'applicazione del relativo Canone patrimoniale unico, ai sensi del quale *“con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione”*;

Visto l'art. 8, comma 6, del Regolamento comunale per la concessione dell'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica e per l'applicazione del relativo Canone patrimoniale, ai sensi del quale *“con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione”*;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Di differire al 30 aprile, per il corrente anno 2022, in relazione alle motivazioni in premessa esposte e quivi integralmente richiamate, i termini di scadenza precedenti a tale data per il versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) e del canone per la concessione dell'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica:

- a) previsti all'art. 57, comma 9, del Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria e per l'applicazione del relativo Canone patrimoniale unico
- b) previsti all'art. 8, commi 3 e 4, del Regolamento comunale per la concessione dell'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica e per l'applicazione del relativo Canone patrimoniale;

2) Di trasmettere il presente atto al Concessionario del servizio di gestione del canone di che trattasi.

Successivamente, stante l'urgenza di disporre la proroga dei termini di versamento del patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in scadenza al 31 gennaio 2022:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con i voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese peralzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di poter dare subito avvio ai provvedimenti conseguenti.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mauro Capitano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito
